

Edizione di venerdì 25 novembre 2016

IMPOSTE SUL REDDITO

[I contribuenti in contabilità semplificata e il nuovo regime per “cassa”](#)

di Luca Mambrin

IVA

[Novità per i beni estratti dal deposito IVA](#)

di Marco Peirolo

BILANCIO

[Avviamento da imputare lungo la vita utile](#)

di Sandro Cerato

IMPOSTE SUL REDDITO

[Società agricole: affitto di immobili con differenze](#)

di Luigi Scappini

CONTENZIOSO

[La Cassazione ribadisce che è legittimo l'uso dei dati bancari esteri](#)

di Luigi Ferrajoli

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

I contribuenti in contabilità semplificata e il nuovo regime per “cassa”

di Luca Mambrin

Secondo le previsioni contenute **nell'articolo 5 del DDL della Finanziaria per il 2017** a decorrere dal **1.1.2017** i **contribuenti in contabilità semplificata** dovranno determinare il **reddito sulla base del principio di cassa**, in luogo del vigente principio di competenza.

Per effetto delle modifiche in esame le imprese minori di cui all'[articolo 66 del Tuir](#) che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come **differenza tra l'ammontare dei ricavi** (elencati analiticamente all'articolo 85 del Tuir) e **degli altri proventi** (utili, dividendi e interessi, di cui all'[articolo 89 del Tuir](#)) **percepiti nel periodo di imposta**, e quello delle **spese sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Rispetto al passato entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi di cui all'[articolo 57 del Tuir](#), ovvero il **valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore**, mentre dovranno continuare a computarsi in aumento i **proventi immobiliari** ([articolo 90, comma 1, Tuir](#)), le **plusvalenze** (realizzate ai sensi dell'[articolo 86, Tuir](#)) e le **sopravvenienze attive** ([articolo 88](#)); tra i **componenti negativi** dovranno essere calcolati in diminuzione **minusvalenze e sopravvenienze passive** (di cui all'[articolo 101 Tuir](#)), oltre che le già previste quote di ammortamento, perdite su crediti, accantonamento TFR e deduzioni forfetarie. **Non dovranno più invece essere rilevate** ai fini della determinazione del reddito le esistenze e le rimanenze.

Per necessario coordinamento con le nuove norme viene anche **eliminata** la disposizione che dava la possibilità per i soggetti in regime di contabilità semplificata di **dedurre i costi** concernenti contratti da cui derivavano **corrispettivi periodici** (quali, per esempio, i contratti di locazione, di assistenza contabile, di somministrazione di gas, luce, ecc.), relativi a spese di **competenza di due periodi d'imposta** e di importo non superiore **a 1.000 euro** (con riferimento al costo indicato nel documento di spesa, al netto dell'Iva), **nell'esercizio in cui veniva ricevuta la fattura anziché alla data di maturazione dei corrispettivi**.

Viene poi introdotta una **disposizione transitoria** che prevede che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni **deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali** che hanno **concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente** secondo il principio della competenza; inoltre, al fine di **evitare salti o duplicazioni di imposizione**, in caso di passaggio da un regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa a

un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, **i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito**, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, **non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi**.

Anche ai fini della determinazione della **base imponibile Irap** rileva il **nuovo criterio di cassa** applicato ai fini delle imposte sui redditi.

Le nuove disposizioni prevedono poi la modifica **dell'articolo 18 del D.P.R. 600/1973**, che pur mantenendo inalterati **i requisiti in termine di limite dei ricavi per la tenuta della contabilità semplificata** (euro 400.000 per attività di prestazione di servizi ed euro 700.000 per le altre attività), introducono **nuovi obblighi contabili adattando anche alle scritture contabili** l'applicazione del principio di cassa.

Pertanto, il nuovo **comma 2 dell'articolo 18** prevede che i soggetti in contabilità semplificata debbano **annotare cronologicamente**, in un **apposito registro**, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:

1. a) il **relativo importo**;
2. b) le **generalità**, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica **del soggetto che effettua il pagamento**;
3. c) gli **estremi della fattura** o altro documento emesso.

In un diverso registro andranno annotate **cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento** (in ossequio al criterio di cassa) le **spese sostenute nell'esercizio**, fornendo le medesime informazioni.

Eventuali diversi componenti positivi e negativi di reddito andranno **annotati nei registri obbligatori** entro il **termine di presentazione della dichiarazione dei redditi**.

Il nuovo **comma 4 dell'articolo 18** prevede poi la possibilità che i **registri Iva sostituiscano i registri di annotazione di ricavi e spese**, ove **debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva**. Al posto delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere **riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti**, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva.

Infine in base al nuovo **comma 5** è data la possibilità ai contribuenti di **esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio**, per tenere i registri Iva senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della **separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva**. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la

presunzione legale secondo cui la data **di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento**.

Le nuove regole dovranno essere applicate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2016** e dovranno **trovare attuazione** in un **apposito decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2017 (quindi entro il 30 gennaio 2017).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**IL NUOVO REGIME DI CASSA
PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE**

Bologna Milano

IVA

Novità per i beni estratti dal deposito IVA

di **Marco Peirola**

Il D.L. n. 193/2016, collegato al disegno di legge di Bilancio 2017, modifica le modalità di applicazione dell'imposta dovuta per l'estrazione dei beni dai depositi IVA ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione in Italia, con effetto **dal 1° aprile 2017**.

Fermo restando che possono procedere con l'**estrazione** solo i **soggetti passivi IVA**, identificati in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, ovvero ivi stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione, l'estrazione può essere effettuata in esecuzione di una cessione intracomunitaria o di una cessione all'esportazione, ovvero per l'utilizzo o la commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato.

Nell'ipotesi in cui i beni estratti siano oggetto di una **cessione intracomunitaria o all'esportazione**, l'[articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993](#) non ha subito modifiche, sicché – in applicazione delle [lett. f\) e g\) del comma 4](#) – il cedente è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alle operazioni poste in essere, tra cui l'emissione della fattura in regime di non imponibilità IVA e la presentazione del modello INTRA 1-bis se i beni sono spediti o trasportati in altro Stato membro. Per queste operazioni, qualora il cedente sia un soggetto non residente, non identificato o stabilito in Italia, i relativi adempimenti possono essere assolti dal gestore del deposito, in veste di **rappresentante fiscale cd. "leggero"**, ex [articolo 50-bis, comma 7, del D.L. n. 331/1993](#).

L'estrazione finalizzata all'**utilizzo o alla commercializzazione dei beni nel territorio nazionale** dà, invece, luogo all'applicazione dell'IVA da parte del proprietario che procede in proprio o tramite terzi all'estrazione secondo le modalità previste dall'[articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972](#), vale a dire con il **meccanismo del reverse charge**.

È quanto attualmente stabilito dal [comma 6 dell'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993](#), che a tal fine prevede la **procedura di integrazione della fattura d'acquisto** se i beni estratti sono stati oggetto di un precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta, da parte del soggetto che procede all'estrazione. In questa ipotesi, dato che la fattura d'acquisto è già stata registrata, al momento dell'estrazione occorrerà eventualmente operare una variazione in aumento dell'imponibile e/o dell'imposta da annotare, a seconda dei casi, in entrambi i registri IVA o soltanto in quello degli acquisti.

Nelle restanti ipotesi, compresa quella dell'estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria, l'imposta deve essere assolta mediante la **procedura di autofatturazione** e, al pari di quanto specificato a proposito della procedura di integrazione, la base imponibile è

costituita dal corrispettivo non assoggettato ad imposta in dipendenza dell'introduzione dei beni nel deposito. Se, però, i beni hanno formato oggetto di una più cessioni durante la loro custodia nel deposito, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell'ultima transazione, che deve tenere in ogni caso conto anche delle eventuali prestazioni di servizi relative ai beni medesimi.

Tenuto conto che l'utilizzazione o la commercializzazione dei beni nel territorio dello Stato dà luogo al pagamento dell'imposta, l'estrazione compiuta da un soggetto non residente **preclude** a quest'ultimo la possibilità di avvalersi della "**rappresentanza fiscale leggera**" da parte del gestore del deposito IVA, per cui il soggetto estero dovrà identificarsi secondo le modalità ordinarie al fine di assolvere l'imposta con le procedure esposte.

Il D.L. n. 193/2016 modifica le regole di applicazione dell'IVA dovuta in sede di estrazione.

Dal 1° aprile 2017, il meccanismo del *reverse charge* continuerà ad essere applicabile **solo per i beni precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di un acquisto intracomunitario o di una immissione in libera pratica**, entrambi non soggetti ad imposta ai sensi delle [lett. a\) e b\) del comma 4 dell'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993](#). Per queste operazioni, quindi, l'imposta continuerà ad essere dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, previa **prestazione di idonea garanzia** se i beni estratti hanno origine extracomunitaria.

Dato che il contenuto della garanzia sarà definito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prevista una soluzione transitoria. Infatti, **sino all'adozione del decreto**, l'imposta sarà dovuta dal soggetto che procede all'estrazione e versata in suo nome e per suo conto dal gestore del deposito, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

La medesima modalità di applicazione dell'IVA si applicherà anche nei restanti casi di cui al [comma 4](#) dell'articolo 50-bis del D.L. n. 331/1993 e, a tal fine, è previsto che il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato, **in nome e per conto del proprietario**, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione. Quest'ultima è documentata dall'autofattura emessa dal soggetto che procede all'estrazione, da annotare nel registro degli acquisti unitamente agli estremi del versamento dell'imposta operato dal depositario.

L'estrazione sarà, invece, effettuata **senza pagamento dell'IVA da parte dell'esportatore abituale** che decida di avvalersi del *plafond* disponibile, nel qual caso la dichiarazione d'intento dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

Per il mancato versamento dell'imposta si applicherà la **sanzione del 30%** di cui all'[articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997](#), al cui pagamento sarà tenuto solidalmente anche il gestore del deposito, fermo restando che se l'estrazione sarà effettuata dall'esportatore abituale che abbia presentato la dichiarazione d'intento in assenza dei presupposti troverà applicazione la **sanzione dal 100 al 200% dell'imposta** nei confronti del **solo** esportatore abituale.

La violazione da parte del gestore del deposito IVA degli obblighi di applicazione dell'imposta sarà valutata ai fini della **revoca** sia dell'autorizzazione rilasciata per la custodia dei beni in deposito, sia dell'abilitazione a gestire in regime di deposito IVA i magazzini generali, i depositi franchi, i depositi fiscali e quelli doganali.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



BILANCIO

Avviamento da imputare lungo la vita utile

di **Sandro Cerato**

Per gli **avviamenti iscritti in bilancio a partire dal 2016** l'ammortamento deve avvenire in base alla **vita utile**, e solo laddove tale periodo non sia stimabile in modo attendibile l'ammortamento non può eccedere il periodo di dieci anni. È questa una delle novità più significative contenute nel **decreto 139/2015 che ha riformulato diversi criteri di valutazione per la redazione del bilancio di esercizio**. Prima delle modifiche in questione l'[articolo 2426, n. 6, codice civile](#), stabiliva quale **regola l'ammortamento dell'avviamento in un periodo non superiore a cinque anni**, e solo laddove vi fossero condizioni eccezionali l'ammortamento poteva essere allungato, ferma restando la necessità di darne adeguata motivazione nella nota integrativa. Come anticipato, il decreto 139/2015 ha modificato il testo dell'[articolo 2426, n. 6, del codice civile](#) (con efficacia dal 2016), stabilendo che ***“l'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”***.

In merito alla diversa formulazione normativa ora contenuta nell'[articolo 2426, n. 6](#), la **bozza del documento OIC 24** ha formulato interessanti osservazioni, in primo luogo riguardanti il **diverso approccio valutativo che il redattore del bilancio deve avere per una corretta imputazione dell'ammortamento dell'avviamento**. In particolare, nella bozza di OIC 24 si osserva che vi è stata **un'inversione nel processo di stima della vita utile dell'avviamento**, poiché mentre in precedenza la norma richiamava la necessità di stimare la vita utile solo nei casi in cui il limite di cinque anni non fosse stato rappresentativo, nella novella normativa si richiede in primo luogo che sia determinata la **vita utile**, e solo quando quest'ultima non possa essere stimata in modo attendibile si può procedere con l'ammortamento in un periodo di dieci anni. Risulta del tutto evidente che **l'impegno richiesto al redattore del bilancio è ora più significativo in quanto deve comunque provare a stimare la vita utile**, e solo **laddove non vi sia la possibilità di procedere con una stima attendibile** (circostanza da comprovare) potrà procedere con l'ammortamento decennale.

In passato, invece, la stima era più “comoda” poiché il **periodo di ammortamento di “default” era pari a cinque anni**, e, solo laddove intendesse ammortizzare in un periodo più lungo, il redattore del bilancio era obbligato a stimare (e comprovare) una vita utile più lunga.

La **bozza di documento OIC 24**, sulla scorta dell'esperienza internazionale, propone alcuni punti di riferimento da utilizzare per la stima della vita utile, ed in particolare:

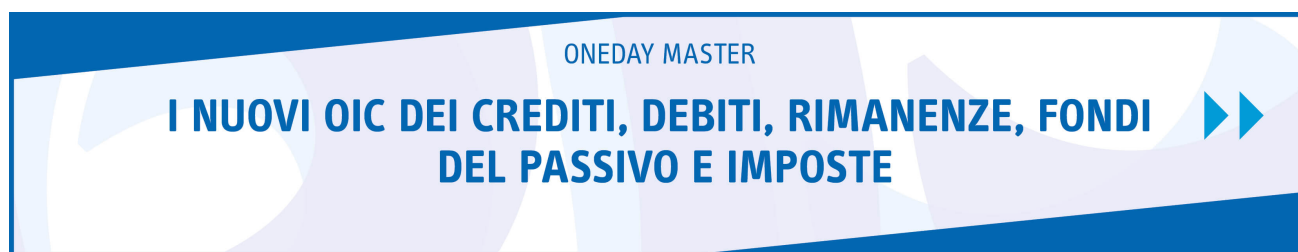
- il **periodo di tempo entro il quale la società ritiene di fruire degli extra-profitti** legati alle sinergie generate dall'operazione straordinaria a seguito della quale è emerso

l'avviamento;

- il **periodo di tempo entro il quale la società ritiene di recuperare l'investimento** sulla base delle previsioni effettuate dall'organo amministrativo;
- la **media ponderata delle vite utili** delle principali attività acquisite con l'aggregazione aziendale.

Infine, si segnalano due ulteriori aspetti, il primo relativo alla conferma, anche nella bozza di OIC 24, che la **stima dell'avviamento non può eccedere il periodo di vent'anni**, ed il secondo riguardante l'efficacia della novità normativa che non deve essere applicata necessariamente anche agli avviamenti già iscritti nel 2015 (approccio prospettico), ferma restando la possibilità di applicare le novità anche ai "vecchi" avviamenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



IMPOSTE SUL REDDITO

Società agricole: affitto di immobili con differenze

di **Luigi Scappini**

L'Agenzia delle entrate, con la recente [risoluzione 98/E/2016](#) è ritornata a occuparsi di agricoltura e, nello specifico, delle **società agricole** in riferimento ai **requisiti** che debbono avere per poter **optare** per la **determinazione** del **reddito** secondo le regole di cui all'[articolo 32, Tuir](#).

Le **società agricole** hanno trovato una propria **definizione** con l'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) che nella realtà **non** introduce una **nuova figura** societaria, coniata *ad hoc* per il settore, **bensi** utilizza le **forme** già **esistenti** e previste dal codice civile, per **modellarle** in funzione dell'attività che esse svolgono.

L'**intento** del Legislatore era quello, da un lato di **introdurre** una “nuova” **forma** societaria, **più evoluta** rispetto a quella fino ad allora utilizzata, la società semplice, in grado di **rappresentare** uno strumento **duttile** e, dall'altro quello di **proseguire** nella **strada riformista** intrapresa a decorrere dal 2001, anno in cui si è assistito alla svolta epocale della ridefinizione dell'imprenditore agricolo.

Proprio in funzione di questa nuova dimensione moderna dell'imprenditore agricolo, si è resa necessaria l'introduzione di una forma più strutturata di società con cui esercitare le **multifunzionali** attività cui è dato accesso all'imprenditore.

Inoltre, per incentivare ulteriormente l'utilizzo del veicolo societario per esercitare le attività agricole, con l'[articolo 1, comma 1093, L. 296/2006](#), il Legislatore ha previsto la **possibilità**, per dette società, di poter **optare** per la determinazione del reddito, che rimane a tutti gli effetti un reddito di impresa, secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir e quindi astraendo anch'esse la redditività dal dato reale e agganciandolo alla remunerazione del lavoro e del capitale impiegati sui fondi agricoli.

Tale quadro di riferimento è stato oggetto di “**manutenzione**” da parte del Legislatore che, con l'[articolo 36, comma 8, D.L. 179/2012](#), convertito in L. 221/2012, ha **allargato** il perimetro di **applicazione** della norma o, per meglio dire, ne ha **ridotto** la **rigidità**; infatti, a oggi, in deroga all'obbligo di esercizio esclusivo di attività agricole di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#), «**Non costituiscono distrazione ... la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi** derivanti dalla locazione o dall'affitto siano **marginali** rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni **non superi il 10**

per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi».

Oltre a questa deroga, l'Agenzia delle entrate in passato, con la [circolare 50/E/2010](#), ha precisato come, per quanto attiene l'attività svolta, l'esercizio esclusivo deve essere **reale**, ragion per cui, non possono considerarsi società agricole quelle che esercitano attività alternativamente ricomprese tra quelle di cui all'[articolo 2195 cod. civ.](#) e all'[articolo 55, comma 2, lettere a\) e b\) Tuir](#) (attività organizzata in forma di impresa diretta alla prestazione di servizi non ricompresi nell'[articolo 2195 cod. civ.](#) e attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne).

In ragione di quanto detto, si deve ritenere **inibita** la possibilità per le società agricole di poter detenere **partecipazioni** in altre società, **salvo** che le stesse **non si riferiscano** ad altre società anch'esse **agricole** e i dividendi derivanti dal possesso di tali partecipazioni siano inferiori ai ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività agricole svolte direttamente dalla partecipante.

Ma, tornando alla possibilità di procedere alla locazione, comodato o affitto di fabbricati e terreni, bisogna evidenziare come la norma, nel silenzio di eventuali interventi chiarificatori, porti a un diverso trattamento in ragione della **natura** dei beni.

In ipotesi di **terreni** è **necessario** che ne venga **mantenuto** l'utilizzo a **fini agricoli**. La norma viene incontro alle esigenze di quelle società agricole che, per scelte strategiche o esigenze proprie, decidono in un determinato periodo di sospendere la coltivazione diretta, mantenendo comunque in uso il terreno, casomai sfruttando la rotazione delle colture che l'agricoltura richiede per mantenere la fecondità del suolo.

Anche per i **fabbricati strumentali**, il dato letterale richiede che la locazione o il comodato sia effettuato **esclusivamente a uso agricolo**, non rendendosi azionabile, in caso contrario, la deroga all'esclusività dell'esercizio di attività agricole.

Al contrario, in modo permissivo, quando oggetto di locazione o comodato sono **immobili abitativi**, l'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), non richiede il mantenimento delle caratteristiche di ruralità, ben **potendo** gli stessi essere concessi a **soggetti** che nulla hanno a che vedere con il mondo agricolo.

Si pensi alla società agricola che affitti stagionalmente immobili senza svolgere attività agrituristica.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione
di 1 giornata intera

LE PROBLEMATICHE FISCALI IN AGRICOLTURA ►►

CONTENZIOSO

La Cassazione ribadisce che è legittimo l'uso dei dati bancari esteri

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 17503 del 01.09.2016](#) ha ribadito che sono utilizzabili nell'accertamento e nel contenzioso con il contribuente i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all'estero e ottenuti dal Fisco italiano **mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria**, senza che assuma rilievo l'eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l'istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di **copertura costituzionale e di tutela legale** nei confronti del Fisco medesimo.

Nella vicenda in commento, l'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR della Lombardia che aveva affermato l'**inutilizzabilità**, a sostegno dell'accertamento tributario, **di elementi di valutazione e/o prova sebbene acquisiti dall'Amministrazione finanziaria francese** attraverso i canali previsti dalla direttiva CEE 77/779, nonché dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Francia, già sancita dai giudici del primo grado del giudizio.

Nel proprio ricorso l'Agenzia aveva contestato la sentenza di appello sotto il profilo della **violazione dell'[articolo 12 del D.L. 78/2009](#), conv. nella L. 102/2009**, in combinato con l'[articolo 2697 cod. civ.](#), con la direttiva n. 77/799/CEE, con l'[articolo 31-bis D.P.R. 600/1973](#) e con l'articolo 27 della Convenzione Italo-francese ratificata con la L. 20/1992, in relazione all'[articolo 360 c.p.c., n. 3](#)).

La Suprema Corte, con la pronuncia in esame, ha sconfessato le argomentazioni sostenute dai giudici del merito, affermando che ***“sono utilizzabili ai fini della pretesa fiscale, nel contraddittorio con il contribuente, i dati bancari trasmessi dall'autorità finanziaria francese a quella italiana, ai sensi della Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, senza onere di preventiva verifica da parte dell'autorità destinataria, sebbene acquisiti con modalità illecite ed in violazione del diritto alla riservatezza bancaria”***.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso di specie, poiché gli elementi posti dall'Ufficio a base dell'accertamento risultavano **effettivamente essere stati trasmessi** dall'Amministrazione finanziaria francese a quella italiana **nelle forme previste dalla Direttiva 77/700/CEE e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia il 5/10/1989** e dunque nell'ambito delle procedure sullo scambio di informazioni previste dalla Direttiva e dalla Convenzione, erano pienamente validi.

La Cassazione non ha quindi ritenuto condivisibile la statuizione di inutilizzabilità, contenuta nella sentenza di secondo grado, atteso che, secondo la Suprema Corte, **l'Amministrazione finanziaria**, nella sua attività di accertamento dell'evasione fiscale, **può, in linea di massima, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario**, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall'Amministrazione, in violazione di un diritto del contribuente.

La pronuncia in commento conclude quindi sancendo la legittimità dell'utilizzo dei dati e precisando che *"Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall'amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, **anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente**"*.

Tali conclusioni erano già state espresse dalla Cassazione nella nota [sentenza n. 8605/2015](#) emessa in relazione alla nota vicenda Falciani, nella quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato al titolare di un conto corrente presso l'istituto di credito HSBC Private Bank S.A. avente sede in Svizzera l'omessa compilazione del modello RW nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2006; anche in tal caso, gli elementi sui quali si era fondata la contestazione, rappresentati da una **scheda di sintesi, denominata "fiche"**, contenente indicazioni del conto, del suo titolare e delle movimentazioni eseguite, erano stati trasmessi dall'autorità finanziaria francese attraverso i **canali di collaborazione** previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE e dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata da Italia e Francia il 5.10.1989 e ratificata con la L. 20/1992, recepita nella legislazione italiana dall'[articolo 31-bis D.P.R. 600/1973](#).

Anche in tal caso, nessuna rilevanza era stata data alla circostanza, eccepita dal contribuente, che i documenti erano stati **acquisiti irritualmente**, in violazione degli [articoli 31-bis](#) e [42 del D.P.R. 600/1973](#) e dell'articolo 7 dello Statuto del contribuente e contenuti nella c.d. Lista Falciani, acquisita dallo Stato francese dietro **corrispettivo in denaro** pagato ad un soggetto fornitore.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA VOLUNTARY-BIS: NOVITÀ, CONFERME, PROFILI PRATICI

Firenze Bologna Milano Roma Verona

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Uno scandalo bianco



Nicola De Cilia

Rubbettino

Prezzo – 14,00

Pagine – 290

Cosa succede a un uomo quando tutto il suo mondo di valori viene travolto, e insieme a esso, i suoi beni più preziosi: la famiglia, gli amici, il lavoro? E se quest'uomo è un uomo di fede profonda, come sopporterà questa prova? Dubiterà di sé, della Storia, di Dio? Angelo Cossalter, dopo una vita spesa in politica per la sua comunità, è coinvolto in uno scandalo finanziario che lo porterà verso la rovina. Angelo lotterà con tutte le sue forze, metterà in gioco il suo prestigio e il suo impegno, sarà costretto a fare i conti con la menzogna e il male, con l'inganno e il tradimento; insieme dovrà constatare la profonda mutazione del mondo rurale – siamo agli inizi degli anni '80 – mentre nella società e in politica si affermano nuovi protagonisti spregiudicati e cinici. In questa tempesta che gli sconvolge la vita, con il venir meno di ogni certezza, Angelo dovrà per ultimo fare i conti con il silenzio di Dio, per approdare dolorosamente alla rivelazione del suo destino.

Il segreto di San Gennaro



Francesco paolo de Ceglia

Einaudi

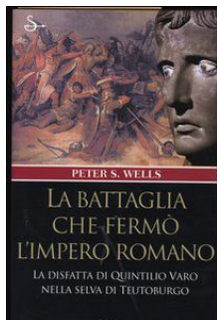
Prezzo – 32,00

Pagine – 416

I miracoli arrivano all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno. La liquefazione del sangue di san Gennaro si ripete invece da secoli in occorrenze precise. «Nessuna legge naturale è in grado di spiegare un fenomeno che si verifichi soltanto in date liturgicamente significative» è stato detto. Eppure de Ceglia dimostra che nel Medioevo il sangue di san Gennaro era inteso come una sostanza semplicemente instabile e ricostruisce le vicende che hanno conferito alle sue liquefazioni l'euritmia che le rende così celebri. «I capricci non piacciono a nessuno. Davanti a comportamenti refrattari a ogni norma, all'inizio l'entusiasmo è incontenibile, poi i fedeli si stancano di un oggetto che, senza una chiara ragione, ora è in un modo ora in un altro, così lo abbandonano smorzandone gli slanci vitali. Ecco perché quel sangue non avrebbe potuto godere a lungo della libertà di gorgogliare come e quando desiderasse, trovandosi invece nella condizione di dover acquisire una forma: un modo di manifestarsi, cioè, così peculiare da renderlo unico nell'orbe cristiano». La liquefazione periodica del sangue di san Gennaro non è ufficialmente riconosciuta come miracolosa dalla Chiesa cattolica, che più cautamente ora parla di prodigio. Ma il fenomeno è stato per secoli chiamato miracolo in testi liturgici approvati dall'autorità ecclesiastica e in discorsi di vescovi, cardinali, papi e santi. L'Inquisizione ha inoltre sottoposto a formali processi coloro che lo hanno attribuito a cause naturali. La questione del riconoscimento ufficiale, se ha un senso per gli ultimi cinquant'anni, ne ha dunque tanto meno quanto più ci si spinga indietro nel tempo. Perché quel mutare in determinate circostanze fu di fatto considerato un miracolo ed è questo ciò che interessa allo storico. Come si può però far storia naturale di qualcosa che per definizione supera l'ordine del creato? La ricostruzione che qui si abbozza non si interroga sul miracolo in sé, bensì sulla cultura che lo ha identificato come tale. Obiettivo di questo lavoro è infatti ripercorrere in chiave antropologica gli sforzi compiuti da uomini e donne del passato per concettualizzare un fenomeno complesso e sfuggente. Il miracolo di san Gennaro assurge così a punto di osservazione privilegiato da cui ripercorrere non solo la storia di Napoli, ma anche e soprattutto l'evoluzione della mentalità di chi, persino in terre assai lontane, con quell'appuntamento periodico si è nel tempo confrontato. E consente di delineare una storia della meraviglia e della sua funzione conoscitiva. Un racconto di cuori che battono all'impazzata, di mani che pregano e di gole riarse dalle incessanti giaculatorie. Ma anche di

occhi che scrutano alla ricerca di un senso. O semplicemente di un perché.

La battaglia che fermò l'impero



Peter S. Wells

Il Saggiatore

Prezzo – 20,00

Pagine – 260

In una manciata di secoli, da piccola città stato sulle rive del Tevere, Roma si trasforma nella sovrana del mondo conosciuto: il suo dominio si estende dalla Gallia all'Africa del Nord, dalla Spagna all'Asia Minore, e la sua capacità di espansione sembra illimitata. Nelle regioni a est del Reno, tuttavia, le tribù germaniche sono irrequiete e minacciano i confini. E così nel 9 d.C. il generale Publio Quintilio Varo parte con tre legioni per sedare le rivolte nei territori settentrionali. Né lui né i suoi soldati faranno mai ritorno a Roma: nella selva di Teutoburgo un'orda di guerrieri capeggiati da Arminio tende un'imboscata alle truppe imperiali; i romani, stanchi e impreparati, vengono colti alla sprovvista e trucidati uno a uno. Dopo aver perso tutti gli uomini e le insegne, Varo e i suoi ufficiali, per il disonore, si tolgono la vita. È il momento in cui Roma si rende conto di non essere invincibile; ed è la spaventosa sconfitta che segna definitivamente l'arresto dell'espansione romana nell'Europa centrale. Peter S. Wells, con sicuro dominio delle fonti antiche – letterarie e archeologiche – e accattivante piglio affabulatorio, conduce il lettore sulle orme dei legionari romani e fa rivivere i loro ultimi istanti di vita, il panico e il dolore della disfatta. Ma racconta anche la prospettiva degli aggressori, di quei popoli sempre ritenuti barbari che, in definitiva, non hanno fatto altro che difendere la propria libertà e autonomia.

1956. L'anno spartiacque



Luciano Canfora

Sellerio

Prezzo – 13,00

Pagine – 192

«Il 1956 va riconosciuto come uno spartiacque tra i più importanti del Novecento. Innanzitutto nella storia del comunismo, per il quale è senza dubbio l'anno-shock, che colpì tutti, i militanti, i simpatizzanti, gli avversari. In quell'anno si produssero due fatti memorabili. Il primo fu la celebrazione a Mosca del XX congresso del Partito comunista durante il quale fu demolita, in sostanza, la figura di Stalin. Questo accadeva a febbraio. [...] Stalin era diventato l'uomo simbolo della vittoria della democrazia contro il nazismo e il fascismo e quindi di ogni popolo aggredito, soverchiato dal nazismo. [...] Poi, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, ci fu la rivoluzione ungherese, che provocò la reazione militare, dopo qualche esitazione, dell'Unione Sovietica. [...] Anche in quel caso si trattava della distruzione di un mito. «Ma quell'anno fu uno spartiacque anche da un altro punto di vista, da quello, detto sinteticamente, della storia del colonialismo. Perché nel 1956 si verificarono due eventi altrettanto importanti e significativi come quelli occorsi nell'ambito del mondo comunista. Innanzitutto ci fu la nazionalizzazione del Canale di Suez da parte dell'Egitto di Nasser, che si riprendeva così un pezzo del suo territorio nazionale, sottraendolo alla concessione franco-inglese che lo aveva governato e posseduto. In seguito a tale gesto verso la fine dell'anno, in concomitanza, quasi in sincronia, con l'invasione dell'Ungheria, ci fu l'occupazione di Porto Said, organizzata dalle truppe di Israele e immediatamente dopo dai paracadutisti inglesi e francesi. La guerra coloniale che da molto tempo non era più praticata dalle grandi potenze, veniva utilizzata daccapo come strumento di sopraffazione». Dell'anno cruciale, il 1956, e dei suoi fatti, si approssima l'anniversario, con tutte le discussioni e le interpretazioni nuove e vecchie che l'accompagneranno. In queste pagine, Luciano Canfora – nel suo narrare piacevole e nella sua sottigliezza di esperto dell'analisi storica, specialmente quando la storia presenta pieghe oscure – punta a mettere in rilievo un'ambiguità speculare. Quella dell'URSS e delle potenze occidentali nell'appoggiare e contrastare opposti nazionalismi.

Ragazzi d'oro



Sonya Hartnett

Bompiani

Prezzo – 17,00

Pagine – 224

Colt, dodici anni, e il fratellino Bastian si sono appena trasferiti in un nuovo quartiere e subito diventano magneti per i loro coetanei. Sono belli, simpatici, pieni di giochi e pronti a condividerli. Colt è forse l'unico a sapere il perché di quell'ennesimo trasloco e le ragioni per cui il padre Rex, un dentista bello come un attore, è così gentile con i suoi nuovi amici. Freya, anche lei dodici anni, è la figlia maggiore di una famiglia dominata da un uomo violento e inaffidabile e ha bisogno di una figura maschile in cui credere. Ma forse Rex non è la risposta. Un romanzo teso e feroce, raccontato da vari punti di vista per cui ciascuno vede la suavità, o la parte di verità che vuole vedere.

**DOTTRYNA**
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*

